

194191

Leggi - Parte 1 - Anno 2022

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 29 dicembre 2022, n. 19

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 19

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di salute*

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia socio-sanitaria*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 55 (Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20*

Capo II - *Disposizioni in materia di istruzione*

Art. 5 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di progressioni economiche*

Capo III - *Disposizioni in materia di attività economiche, di turismo e di sport*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 12 - *Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo*

Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

- 2 -

Art. 17 - *Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Capo IV - *Disposizioni in materia di foreste, di lavori pubblici, di territorio, di protezione civile e di servizi pubblici*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

Art. 20 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 23 - *Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 24 - *Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Capo V - *Disposizioni sull'attività amministrativa*

Art. 25 - *Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

Capo VI - *Disposizioni finali*

Art. 26 - *Disposizione transitoria relativa ai plateatici degli agriturismi*

Art. 27 - *Abrogazioni*

Art. 28 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di salute

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: "strutture sanitarie" sono inserite le seguenti: "o socio-sanitarie".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"b) soggetti in possesso dei requisiti necessari, accreditati e convenzionati con il servizio sanitario

- 3 -

provinciale."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i requisiti professionali previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi necessari ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b)."

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è abrogata.

5. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 le parole: "di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui uno con qualifica di dirigente o di direttore, operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria o socio-sanitaria".

6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"d) da due dirigenti psicologi operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;"

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia socio-sanitaria

1. Nella rubrica dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e" sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "Si applica".

3. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti: "missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)".

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. La rubrica dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente: "Dotazione organica e fabbisogno di personale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari adotta un piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Il piano può essere oggetto di aggiornamento annuale."

3. Alla fine del comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore."

4. Il comma 3 bis dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come inserito dal comma 2, si applica a partire dall'anno 2023, con riferimento ai

- 4 -

fabbisogni relativi all'anno 2024.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 55 (Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 sono inserite le parole: ", salute e benessere animale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le funzioni nelle materie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nonché in quelle di farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria e protezione degli animali utilizzati a fini scientifici."

3. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle materie dei commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee. Nell'esercizio di tali funzioni la Provincia adotta, sulla base del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 27 del 2021 e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il Piano provinciale integrato dei controlli che contiene altresì le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis."

4. Nel comma 3 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "per lo svolgimento delle proprie funzioni nella materia, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare," sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale,".

5. Nel comma 4 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "Il comitato è sentito obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di competenza della Giunta provinciale. Il comitato e i singoli esperti esterni svolgono comunque attività consultiva nella materia, su richiesta della Provincia; in particolare, su richiesta della struttura provinciale competente, il comitato e i singoli esperti svolgono attività istruttoria, consultiva e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale." sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato, su richiesta della struttura provinciale competente, svolge attività consultiva, istruttoria e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis."

6. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è abrogato.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

"5 bis. Il comitato per la sicurezza alimentare nominato nel corso della XVI legislatura resta in carica fino alla fine di detta legislatura e comunque fino alla nomina del comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale."

- 5 -

Capo II
Disposizioni in materia di istruzione

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Alta formazione professionale, istruzione tecnologica superiore e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore".

2. Dopo l'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 67.1

Istruzione tecnologica superiore

1. Per potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, favorendo la corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 67, anche progressivamente per le diverse aree tecnologiche, la Provincia può attivare il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, da realizzare attraverso gli istituti tecnologici superiori (ITS academy).

2. Con regolamento possono essere stabiliti gli standard di riferimento delle figure professionali, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi previsti dal comma 1, anche in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnologici superiori, nonché ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo."

Art. 6

Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 4 dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "la Provincia può concedere" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola provinciale, concede".

Art. 7

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di progressioni economiche

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Disposizioni straordinarie per le progressioni economiche

1. In attesa della definizione del sistema permanente di valutazione quale criterio necessario per la definizione delle progressioni economiche orizzontali, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59 della legge sul personale della Provincia 1997, impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, per la definizione in via straordinaria, per il solo triennio 2019-2021, di specifici criteri per le progressioni economiche orizzontali dell'area personale ausiliario tecnico amministrativo, assistente educatore, insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e insegnanti della formazione professionale. A tal fine nella determinazione delle direttive la Giunta è tenuta a indicare quale criterio utile, in particolare, l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione del personale interessato all'applicazione di questo articolo ed individuato dalla stessa."

- 6 -

Capo III

Disposizioni in materia di attività economiche, di turismo e di sport

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

1. Nel comma 4 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: ", secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014" sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"4 ter. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e d'incremento dei prezzi, il comma 4 bis si applica anche nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1° luglio 2021. Limitatamente all'anno 2023, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti previsti agli articoli 3, 7, 24 quinquies, 24 sexies e 24 duodecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Per il 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inoltre, è possibile ricorrere alla procedura automatica anche per gli interventi previsti dall'articolo 4 della stessa legge provinciale."

Art. 9

Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 7 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: "Le agevolazioni sono concesse" è inserita la seguente: "anche".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "agli esercizi 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi 2020, 2021 e 2022".

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013,

- 7 -

n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'articolo 16 bis, comma 1."

2. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, se dovuto."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"8 bis. Se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applica la legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013."

5. L'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Progetto di coltivazione di aree di proprietà comunale

1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'articolo 10 o altre aree estrattive di sua proprietà il comune, ai fini del rilascio della concessione mediante le procedure stabilite dall'articolo 12, predispone e approva un progetto di coltivazione di livello definitivo da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, e il relativo disciplinare di concessione.

2. Il soggetto individuato con le modalità previste dall'articolo 12 presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava, corredata dal progetto previsto dal comma 1, al comune competente per l'inoltro al comitato cave, se il progetto non deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o presenta la domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale.

3. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico provinciale se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o, negli altri casi, dopo aver acquisito il parere del comitato cave secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

4. Le varianti al progetto di coltivazione sono predisposte dal concessionario che le sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA. Per la modifica della concessione alla coltivazione di cava si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3."

6. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "ai sensi dell'articolo 11, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 11".

7. L'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Beni di uso civico

1. Se l'area estrattiva è in tutto o in parte soggetta a vincolo di uso civico, per la parte interessata, oltre a quanto previsto da quest'articolo, si applicano le disposizioni che disciplinano la gestione di beni di uso civico.

2. La sospensione del vincolo di uso civico, disposta ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sugli usi civici 2005, ha una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'articolo 12. La sospensione del vincolo di uso civico è disposta dal soggetto gestore di uso civico, unitamente all'approvazione del progetto di coltivazione dei lotti da assegnare, e decorre dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava rilasciato ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 12 vale anche come corrispettivo per la sospensione del diritto di uso civico e la cauzione prevista dall'articolo 8,

- 8 -

comma 5, è prestata a favore del soggetto gestore di uso civico.

4. Il soggetto gestore di uso civico predispone e approva il progetto di coltivazione del lotto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con il relativo disciplinare di concessione, e procede alla scelta del contraente con le modalità stabilite dall'articolo 12. Il soggetto individuato con le modalità previste dall'articolo 12 presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava, corredata dal progetto previsto da questo comma, al soggetto gestore di uso civico per l'inoltro al comitato cave se il progetto non deve essere sottoposto a VIA o presenta la domanda di PAUP, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, se il progetto deve essere sottoposto a VIA. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata dal soggetto gestore di uso civico con le modalità dell'articolo 11, comma 3.

5. Le varianti al progetto di coltivazione sono predisposte dal concessionario che le sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA. Per la modifica della concessione alla coltivazione di cava si applica la procedura prevista dal comma 4.

6. Il soggetto gestore di uso civico svolge, in luogo del comune, le attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 1 ter, comma 1 ter, e dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2. Spetta inoltre al soggetto gestore di uso civico assumere i provvedimenti di decadenza e revoca della concessione.

7. Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 2, il comune acquisisce il parere del soggetto gestore dell'uso civico prima di emettere l'ordinanza relativa all'esecuzione del programma di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza, il soggetto gestore di uso civico provvede a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.

8. Il soggetto gestore di uso civico e il comune possono, anche in deroga a quest'articolo, stipulare convenzioni per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo, regolando i relativi rapporti economici. La convenzione è sempre stipulata quando l'area estrattiva da assegnare è solo parzialmente soggetta al vincolo di uso civico."

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"7 bis. Alle varianti e agli aggiornamenti dei progetti di coltivazione previsti da questo articolo si applica l'articolo 11, comma 4. Resta fermo il rispetto del limite di volume e della durata della concessione in essere."

9. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", con le modalità definite dal regolamento previsto dall'articolo 13, comma 2 bis," sono soppresse.

10. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"7 sexies. Con riguardo alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 19 del 2022 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023), lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2, nonché l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'articolo 28 restano di competenza del soggetto che ha rilasciato la concessione."

Art. 12

Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo

1. La deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

- 9 -

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "dagli articoli 25 e 48 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 25, 37 ter e 48 bis".

2. Nel comma 1 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'articolo 5, agli esercizi extra-alberghieri dell'articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'articolo 37 bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio".

3. All'inizio del comma 2 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e".

4. Nel comma 2 bis dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: "alloggi per uso turistico" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 37 bis".

5. Il comma 3 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37 bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti."

6. Il comma 4 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo."

7. Il comma 4 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio."

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, gli alloggi per uso turistico dell'articolo 37 bis i cui dati sono già stati acquisiti dalla Provincia nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo prima dell'entrata in vigore del presente articolo conservano il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) loro attribuito. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 37 ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 stabilisce anche la data da cui iniziano ad applicarsi le modifiche apportate da quest'articolo.

- 10 -

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

"d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonché ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;"

2 La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

"f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;"

3. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "devono rispettare le superfici minime previste dal regolamento di esecuzione".

4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole." sono sostituite dalle seguenti: "Caravan, roulotte, autocaravan, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola."

5. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: ", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica." sono sostituite dalle seguenti: ". Le strutture leggere e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere realizzate con materiali costruttivi leggeri e non avere alcun collegamento permanente al terreno."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Il regolamento può demandare a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti mobili di servizio anche per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale.

2 ter. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura le condizioni di conformità e di sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione."

7. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e il numero di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad

- 11 -

alloggio all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con le modalità previste per la classificazione dall'articolo 12."

8. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti:

"k bis) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei requisiti e delle caratteristiche previsti per le unità abitative e le strutture fisse d'appoggio;

k ter) il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unità abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio;

k quater) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente sospende l'attività e diffida l'interessato a ripristinare le condizioni di legittimità nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività;"

Art. 15

Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto attiene alla vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)."

2. Nel comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, del provvedimento di cui all'articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55 il servizio competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal comma 1 la struttura provinciale competente in materia di piste da sci".

3. Nel comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: "Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano" sono

- 12 -

inserite le seguenti: "le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021 e".

4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogate.

5. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è abrogato.

6. Nel comma 5 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dall'articolo 52, comma 1, spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di piste da sci".

Art. 17

Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"2 ter. Le concessioni individuate dal comma 2 bis sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 in coerenza con la disciplina statale."

Capo IV

Disposizioni in materia di foreste, di lavori pubblici, di territorio, di protezione civile e di servizi pubblici

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Nella lettera d) del comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "e a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, ai soggetti disabili e ai relativi accompagnatori".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"5 bis. Con specifico regolamento sono stabiliti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e di adeguata sicurezza, i dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e le operazioni effettuate per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) e m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, connesse al riconoscimento delle agevolazioni e delle deroghe previste ai sensi del comma 5, lettera d), nonché le relative misure di sicurezza adottate."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Se il progetto di taglio è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 60, comma 3, la trasmissione al proprietario o gestore di bosco del progetto di taglio da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste costituisce di

- 13 -

per sé autorizzazione ai sensi del comma 2 e non dev'essere presentata la SCIA nei casi previsti dal comma 3. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 in materia di valutazione d'incidenza.

3 ter. I commi 2 e 3 non si applicano se il progetto di taglio relativo a foreste demaniali provinciali è predisposto dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali."

Art. 19

Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 sono inserite le parole: "Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale."

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso."

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo la lettera d novies) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"d decies) gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili di cui all'articolo 78, comma 3 bis."

2. Nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "le coperture dei plateatici" sono sostituite dalle seguenti: "i plateatici e le loro coperture".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione

- 14 -

al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b)."

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: ", destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero" sono sostituite dalle seguenti: "ed è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura ricettiva".

5. Fino al 30 giugno 2023 continua ad applicarsi l'articolo 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e sono prorogate le autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo. Dopo tale data si applica l'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dal comma 2, e le disposizioni comunali relative ai plateatici con esso compatibili.

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. L'alinnea della lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"a) l'autorizzazione unica territoriale comprende le seguenti autorizzazioni e si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato uno dei provvedimenti indicati nel numero 1):".

2. Alla fine del numero 1) della lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "o dal regolamento".

3. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"c) è disciplinato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, anche in deroga alla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale con riguardo alle autorizzazioni previste dalla lettera a), numero 1);".

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 in materia di autorizzazione unica territoriale), è modificato per adeguarlo alle modificazioni previste da quest'articolo, individuando inoltre la data a partire dalla quale si applica la nuova disciplina per il rilascio dell'autorizzazione unica territoriale. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, compresa la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15 del medesimo regolamento.

- 15 -

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la Provincia predispone i progetti dei piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), sulla base dei dati messi a disposizione dai gestori degli impianti. I progetti sono predisposti d'intesa con il commissario del Governo per la parte in cui è previsto l'utilizzo dei mezzi di intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, e con gli enti locali interessati; i progetti, inoltre, sono sottoposti a valutazione da parte del comitato provinciale di prevenzione degli incendi.

2. Il piano di emergenza esterna è predisposto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti d'interesse provinciale che per localizzazione, qualità e quantità dei rifiuti possano dar luogo a incidenti con conseguenze di particolare entità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti per i quali dev'essere predisposto il piano di emergenza esterna e definisce modalità e termini per la sua elaborazione. Sono esclusi dall'obbligo di redazione dei piani di emergenza esterna gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

3. Il piano di emergenza esterna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

4. La Provincia provvede all'attuazione del piano di emergenza esterna; esercita, tramite le strutture competenti in materia di protezione civile, di antincendio, ambientali e sanitarie, le funzioni individuate dal piano in base alle competenze provinciali e assume, in coordinamento con i competenti organi e autorità statali e locali, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 32.

5. Fino all'approvazione dei piani di emergenza esterna, per le finalità di questo articolo si fa riferimento agli strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale approvati alla data di entrata in vigore del medesimo articolo."

2. Il comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

"4. L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni non può essere impiegato per compiti di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il vigile del fuoco volontario può essere inquadrato all'interno dei corpi volontari con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari, con compiti diversi da quelli di soccorso pubblico e di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo."

3. Fatto salvo quanto previsto da questo comma e fermo restando l'obbligo di

- 16 -

adeguamento degli statuti e dei regolamenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari, l'articolo 61, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2011, come sostituito dal comma 2, si applica a partire dall'entrata in vigore di questa legge e prevale sulle disposizioni difformi contenute negli statuti e nei regolamenti dei corpi volontari. I vigili del fuoco volontari che, alla data di entrata in vigore di questa legge, hanno un'età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni sono nuovamente impiegati nell'attività di soccorso pubblico previa richiesta dei medesimi e verifica dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza.

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024".

2. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Capo V

Disposizioni sull'attività amministrativa

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni".

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: "l'amministrazione dispone" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto che effettua il controllo ai sensi del comma 1 dispone".

3. Nel comma 5 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: "con deliberazione della Giunta provinciale," sono inserite le seguenti: ", che detta disposizioni attuative per l'applicazione della normativa statale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime," e le parole: "può disporre che la persona che ha reso dichiarazioni non veritiere o ha omesso informazioni necessarie, oppure l'ente da essa rappresentato, sia escluso dall'accesso a un beneficio della stessa tipologia di quella per cui sono state fornite dichiarazioni non veritiere. L'esclusione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza." sono sostituite dalle seguenti: "dispone che la persona che ha reso dichiarazioni mendaci oppure l'ente da essa rappresentato sia escluso per un periodo di due anni dall'accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli ai sensi del comma 1."

4. Il comma 6 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"6. In seguito all'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 i provvedimenti relativi

- 17 -

alla concessione di benefici economici incoerenti con le previsioni di questo articolo che sono oggetto di contenzioso o per i quali non sono ancora scaduti i termini di ricorso alla data di approvazione della medesima sono modificati per renderli coerenti con questo articolo."

Capo VI *Disposizioni finali*

Art. 26 *Disposizione transitoria relativa ai plateatici degli agriturismi*

1. Fino alla data prevista dall'articolo 21, comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 46, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 27 *Abrogazioni*

1. Il comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), è abrogato.

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), è abrogato.

Art. 28 *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Servizio di consulenza e assistenza psicologica

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie **o socio-sanitarie** operanti sul territorio provinciale:

- a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;
- ~~b) realtà del privato sociale, aggregazioni professionali formalmente costituite e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.~~
- b) soggetti in possesso dei requisiti necessari, accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.**

~~2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b). In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalità operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua.~~

2. Fermi restando i requisiti professionali previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi necessari ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b).

3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge.

2. In particolare compete alla commissione:

- a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento all'efficacia dei servizi forniti dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), evidenziando eventuali criticità organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e sul regolamento di esecuzione;
- c) formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita;
- d) esaminare ogni altra questione riguardante il benessere psicologico della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti;
- e) promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela del benessere psicologico.

3. La commissione è composta:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;
- ~~b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento; (abrogata)~~
- c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi

- 2 -

competenze in materia sanitaria , di cui uno con qualifica di dirigente o di direttore, operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria o socio-sanitaria;

~~d) dai direttori delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;~~

d) da due dirigenti psicologi operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento.

4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate.

6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria.

7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e (soppresse) Misure relative al personale operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, le RSA e le strutture private convenzionate

1. ~~Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché~~ **Si applica** l'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, in relazione all'adozione di specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il personale sanitario e socio-sanitario operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, che gestiscono RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e, attraverso specifiche direttive della Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con riferimento al personale sanitario e socio-sanitario operante presso le RSA e le strutture ospedaliere, private convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 23

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

1. *omissis*

2. Per i fini dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 8 del 2009, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) **missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)**. Per gli anni successivi si provvede a quantificare la relativa spesa nei rispettivi bilanci provinciali."

Nota all'articolo 3

- Gli articoli 45 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

- 3 -

"Art. 45

Dotazione organica e fabbisogno di personale

1. La dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato dipendente dall'azienda è stabilita, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dal comma 3, in un'apposita tabella allegata al bilancio annuale di previsione dell'azienda. In sede di approvazione del bilancio è stabilito il limite massimo della spesa concernente il personale dipendente dall'azienda, compreso il limite delle risorse da destinare all'indennità per area direttiva prevista dal contratto collettivo.

2. Il direttore generale, tenuto conto della contrattazione collettiva, determina la distribuzione del personale nell'ambito della dotazione complessiva, in relazione alle qualifiche, ai profili, alle discipline e alle professionalità.

3. La Giunta provinciale, in sede di determinazione e di riparto della spesa sanitaria corrente del servizio sanitario provinciale, detta criteri e limiti per le assunzioni di personale, anche per il contenimento della spesa.

3 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari adotta un piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Il piano può essere oggetto di aggiornamento annuale.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis (abrogato)*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri

- 4 -

strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato

- 5 -

previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.

6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma. **Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore.**

6 septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

- a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;
- b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022;
- c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6 octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6 septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6 novies. I commi 6 septies e 6 octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista

- 6 -

dal comma 6 septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6 septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione." (modifica introdotta dall'art. 26 della l.p. n. 20 del 2022)"

Nota all'articolo 4

- L'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 55

Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale

1. A partire dal 1° gennaio 2006 sono esercitate, per quanto di spettanza, dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le nuove funzioni in materia di sicurezza alimentare disciplinate dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e dai relativi atti attuativi di carattere comunitario e statale.

1 bis. Sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le funzioni nelle materie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nonché in quelle di farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria e protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

~~2. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di programmazione e di supervisione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e, se necessario, comunitarie. In particolare la Provincia disciplina con un apposito piano provinciale per la sicurezza alimentare la comunicazione istituzionale dei rischi relativi agli alimenti e ai mangimi, rivolta alle altre autorità pubbliche competenti e alla generalità dei soggetti interessati, l'attuazione del controllo ufficiale per la sicurezza alimentare e la gestione delle emergenze, nonché le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; nel piano, o in apposite deliberazioni di carattere generale da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere specificate le funzioni di competenza provinciale e gli indirizzi e criteri circa il loro esercizio e la loro organizzazione. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le altre funzioni provinciali necessarie per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza alimentare.~~

2. Nelle materie dei commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee. Nell'esercizio di tali funzioni la Provincia adotta, sulla base del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 27 del 2021 e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il Piano provinciale integrato dei controlli che contiene altresì le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis.

3. Fermo restando l'obbligo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di prestare alla Provincia ogni collaborazione da questa ritenuta utile, la Provincia si avvale, ~~per lo svolgimento delle proprie funzioni nella materia, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare;~~ **per lo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale**, composto da un veterinario in servizio presso la Provincia e da due esperti esterni all'amministrazione non esercitanti attività riguardanti il territorio provinciale, scelti tra persone con qualificata conoscenza e specifica esperienza pluriennale nel settore.

~~4. Il comitato è sentito obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di competenza della Giunta~~

- 7 -

provinciale. Il comitato e i singoli esperti esterni svolgono comunque attività consultiva nella materia, su richiesta della Provincia; in particolare, su richiesta della struttura provinciale competente, il comitato e i singoli esperti svolgono attività istruttoria, consultiva e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale. **Il comitato, su richiesta della struttura provinciale competente, svolge attività consultiva, istruttoria e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale nelle materie di cui ai commi 1 e 1 bis.** Se necessario il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i responsabili di altre strutture organizzative provinciali o loro delegati. Ai componenti esterni del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

~~5. In sede di prima applicazione il comitato per la sicurezza alimentare è costituito entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 e il primo piano provinciale per la sicurezza alimentare è approvato entro un anno dalla medesima data. La Giunta provinciale può comunque approvare, fino all'approvazione del piano, deliberazioni straleio relative a singoli settori o attività. (abrogato)~~

5 bis. Il comitato per la sicurezza alimentare nominato nel corso della XVI legislatura resta in carica fino alla fine di detta legislatura e comunque fino alla nomina del comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale.

6. Alle spese derivanti da questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il servizio sanitario provinciale."

Nota all'articolo 5

- La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificata dall'articolo qui annotato, dispone:

"Capo IV

Alta formazione professionale e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore **Alta formazione professionale, istruzione tecnologica superiore e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore"**

Nota all'articolo 6

- L'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 76

Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

1. Per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo, riconosciute secondo quanto previsto dall'articolo 30, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e per agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove gli interventi previsti da quest'articolo.

2. Sono destinatari degli interventi:

- a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);
- b) le istituzioni paritarie con esclusione di quelle alle quali la Provincia ha affidato la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 36.

3. La Provincia può concedere agli studenti di cui al comma 2 assegni di studio per far fronte alle spese d'iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

4. Per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo provinciale, ~~la Provincia può concedere~~ **la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola provinciale, concede** contributi in conto gestione, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;

- 8 -

- b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;
- c) abbiano adottato uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;
- d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- e) abbiano almeno un revisore dei conti individuato dalla Giunta provinciale tra professionisti iscritti ai relativi albi.

5. La Provincia può inoltre riconoscere alle istituzioni paritarie del comma 4, contributi per la fornitura dei libri di testo, per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, nonché per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche provinciali.

6. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, secondo parametri definiti in base al numero di studenti nonché alla tipologia dei percorsi di istruzione e formazione attivati presso le istituzioni paritarie; il regolamento stabilisce altresì le modalità e i termini per la rendicontazione dei contributi nonché i casi di revoca dai benefici previsti dai commi 4 e 5.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Provincia può prorogare fino al 31 dicembre 2022 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.

4 bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno provinciali da parte degli operatori economici, in difficoltà a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per l'anno 2021 e per l'anno 2022 può applicare la procedura automatica prevista dall'articolo 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 24 octies della legge

- 9 -

provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi a titolo di de minimis, ~~secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014.~~ **(soppresse)** La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni di applicazione, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4 ter. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e d'incremento dei prezzi, il comma 4 bis si applica anche nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1° luglio 2021. Limitatamente all'anno 2023, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti previsti agli articoli 3, 7, 24 quinquies, 24 sexies e 24 duodecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Per il 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inoltre, è possibile ricorrere alla procedura automatica anche per gli interventi previsti dall'articolo 4 della stessa legge provinciale"

Nota all'articolo 9

- L'articolo 7 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7 bis

Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese

1. La Provincia promuove e sostiene la collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1 la Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di cui all'articolo 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge.

2 bis. La Provincia riconosce agevolazioni alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato. Le agevolazioni sono concesse **anche** in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entro un limite massimo annuale di 2.000 euro a studente con le modalità, i criteri e le condizioni stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incentivi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"!

Nota all'articolo 10

- L'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti ~~agli esercizi 2020 e 2021~~ **agli esercizi 2020, 2021 e 2022**, oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024.

1 bis. *omissis (abrogato)*

- 10 -

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti per l'anno 2020 in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale. Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.

2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2023, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Nota all'articolo 11

- Gli articoli 7, 8, 12, 33, 36 e 37 della legge provinciale sulle cave 2006 - e cioè della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 7 Autorizzazione

~~1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava concernente progetti non sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi ad un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti.~~

1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'articolo 16 bis, comma 1.

~~1 bis. Per i progetti sottoposti al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previa valutazione dell'impatto ambientale, e si riferisce a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. (abrogato)~~

2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov'è situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato cave.

3. Il disciplinare può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.

- 11 -

4. La durata dell'autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale. Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni fatto salvo quanto previsto nel comma 5.

5. Il comune può prorogare l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza dell'autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a:

- a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni;
- b) adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione può essere volturata dal comune senza chiedere il parere del comitato cave.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo relativamente ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in vigore fino alla loro scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dal comma 2.

Art. 8

Istruttoria delle domande

~~1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare; se l'intervento è soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale, la domanda è presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e dal relativo regolamento di esecuzione.~~

1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, se dovuto.

1 bis. Il progetto di coltivazione considera anche la presenza di eventuali infrastrutture e prevede le distanze di sicurezza degli scavi dalle medesime; nel corso dell'esame istruttorio può essere chiesto il parere del soggetto gestore dell'infrastruttura.

2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione, riscontrata la completezza e la regolarità formale e verificato che il richiedente ha la disponibilità del suolo, la invia entro quindici giorni alla struttura provinciale competente in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave.

3. Il comitato cave, dopo l'espletamento dell'istruttoria e nei termini previsti dall'articolo 9, si esprime sulla domanda verificando se si riferisce a sostanze minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale, se adottato. Le dimensioni dell'area prevista dal progetto devono essere sufficienti a garantire una razionale coltivazione.

4. Il comitato cave può stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare. Se i componenti del comitato cave indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli organi competenti secondo le procedure di cui all'articolo 9; in tal caso i termini per l'assunzione dei provvedimenti da parte degli organi competenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 sono dimezzati e il termine per l'espressione del parere del comitato cave è sospeso; la sospensione è comunicata al comune e al richiedente.

5. Il comitato cave determina l'ammontare della cauzione che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione, a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione; la cauzione può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.

6. Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per i fini dell'articolo 21.

7. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l'autorizzazione corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l'eventuale diniego.

8. Il comune invia copia dell'autorizzazione e del disciplinare alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.

- 12 -

8 bis. Se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applica la legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

Art. 12

Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale

1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa a terzi mediante procedura a evidenza pubblica per il volume e il periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis di quest'articolo.

2. La gara è effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ~~ai sensi dell'articolo 11, comma 3~~ **ai sensi dell'articolo 11.**

2 bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente il termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse.

3. Il prezzo unitario a base d'asta è riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.

4. Il bando prevede che il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione.

4 bis. Il bando di gara prevede, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo del settore.

4 ter. Il bando prevede l'obbligo, per il concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere definito ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione di questo comma.

5. Le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun modo garantire un'autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza possono essere concesse mediante trattativa privata ai titolari di autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe. In tal caso si applicano gli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.

5 bis. Nel caso di rinuncia alla concessione di un lotto e in presenza di volumi estraibili residuali dal punto di vista quantitativo o qualitativo rispetto alla consistenza originaria, il comune può assegnare porzioni di area estrattiva nei limiti e con le modalità previste dal comma 5, se la parte residua del lotto non consenta un'autonoma e razionale coltivazione dell'area estrattiva ai sensi dell'articolo 10. La durata della concessione non può essere superiore a quella relativa al lotto cui accede. L'assegnazione dell'area estrattiva costituisce anche modifica al programma di attuazione comunale in relazione alla suddivisione dei lotti.

5 ter. Il comune può concedere mediante trattativa privata, per periodi di tempo non superiori a tre anni, limitati volumi di roccia, quando la legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 consente la scelta del contraente a trattativa privata. Ai fini dell'affidamento a trattativa privata il valore della concessione è determinato in misura pari al valore dei canoni dovuti all'amministrazione per tutta la durata della concessione.

6. Nel rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attività di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave, se l'elaborazione del progetto di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'assunzione da parte dell'amministrazione di impegni finanziari straordinari in relazione alla particolare complessità tecnica del progetto medesimo, la scelta del concessionario può essere effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del progetto di massima, migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dall'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione stipula con l'aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di massima

- 13 -

proposto. L'aggiudicatario provvede direttamente a richiedere i necessari provvedimenti autorizzativi secondo quanto previsto da questa legge, rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed economico connessi all'ottenimento di tali provvedimenti ed alla coltivazione della cava. Dopo il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il comune assegna la concessione per il periodo che il bando di gara ha fissato anche in deroga a quanto previsto da questa legge.

7. I comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica, per valorizzare e sviluppare le lavorazioni sul territorio.

8. *omissis (abrogato)*

Art. 33

Concessioni vigenti

1. Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro il 28 febbraio 2010.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 definisce il volume riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni e della stabilità del suolo, e stabilisce conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile.

3. Il comune stabilisce il termine finale di cui al comma 2 sulla base delle quantità medie estratte dalle ditte negli ultimi cinque anni e tenendo conto degli investimenti effettuati dalle stesse, anche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

4. Se entro il 28 febbraio 2010 il comune non definisce il volume da coltivare, la Giunta provinciale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che adotta il relativo provvedimento.

5. Sulla base del provvedimento di definizione del volume il comune provvede, entro il 31 dicembre 2017, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari prevedendo, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione. Il termine previsto da questo comma è perentorio. In caso di mancato aggiornamento nel termine previsto da questo comma, la Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 28 bis.

5 bis. Oltre ai casi previsti dall'articolo 34 ter la decadenza è dichiarata:

- a) per le cave di porfido, quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 4; la decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore al 40 per cento della media annua;
- b) quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni;
- c) quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti da quest'articolo o, fino all'individuazione dei livelli ai sensi del comma 5, riduce il numero di occupati, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno il comune può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza.

6. Fino alla data di aggiornamento delle concessioni, la coltivazione delle aree di cui al comma 1 è comunque consentita nel limite del volume previsto dalla concessione.

7. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e del relativo regolamento di esecuzione se il provvedimento del comune adottato ai sensi del comma 1 comporta modificazioni o al progetto per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale.

7 bis. Alle varianti e agli aggiornamenti dei progetti di coltivazione previsti da questo articolo si applica l'articolo 11, comma 4. Resta fermo il rispetto del limite di volume e della durata della concessione in essere.

- 14 -

Art. 36

Commissione tecnica per la determinazione dei canoni

1. Per determinare i criteri previsti dall'articolo 35 è istituita una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dalla Giunta provinciale;
- b) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave di porfido di proprietà comunale in attività;
- c) due esperti in materia designati dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore;
- c bis) un esperto in materia mineraria o in materia economico-finanziaria designato, ~~con le modalità definite dal regolamento previsto dall'articolo 13, comma 2 bis, (soppresse)~~ dalle amministrazioni separate di uso civico che amministrano beni di proprietà frazionale su cui insistono cave.

2. Non può essere nominato componente della commissione chi ha interesse proprio in concessioni di cave pubbliche.

3. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate rispettivamente da uno degli esperti in materia mineraria e dall'esperto in materia economico-finanziaria nominati dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Ai componenti della commissione tecnica sono corrisposti, se spettanti, i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

6. La commissione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura. La commissione nominata ai sensi dell'articolo 18 ter della legge provinciale n. 6 del 1980, resta in carica fino alla nomina della commissione prevista da questo articolo. La previsione del regolamento indicato nell'articolo 13, comma 2 bis, che definisce le modalità di designazione dell'esperto previsto dal comma 1, lettera c bis), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 bis. Successivamente a tale data la Giunta provinciale integra la composizione della commissione per la residua durata in carica della medesima.

Art. 37

Altre disposizioni transitorie

1. *omissis (abrogato)*

2. *omissis (abrogato)*

3. L'articolo 5, comma 1, si applica anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. *omissis (abrogato)*

5. Il contributo previsto dall'articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. *omissis (abrogato)*

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. Relativamente alle cave ricadenti nelle aree destinate a parco naturale provinciale, per le quali si applica questa legge sin dalla sua entrata in vigore, le stesse rimangono soggette alla medesima legge con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

7 ter. *omissis (abrogato)*

7 quater. L'articolo 7, comma 5, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge.

7 quinquies. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, i programmi di attuazione di coltivazione di cave e la relativa valutazione di impatto ambientale rilasciata o prorogata ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988), che scadono entro il 30 giugno 2021, nonché i connessi progetti di coltivazione e le relative concessioni e autorizzazioni, sono prorogati di diciotto mesi se entro la data di scadenza del programma medesimo è presentato il nuovo programma di attuazione alla struttura provinciale

- 15 -

in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave previsto dall'articolo 6. Resta ferma la possibilità di richiedere, ai sensi della normativa provinciale in materia, il supporto tecnico delle strutture provinciali, degli enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali per l'effettuazione della valutazione strategica.

7 sexies. Con riguardo alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 19 del 2022 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023), lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2, nonché l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'articolo 28 restano di competenza del soggetto che ha rilasciato la concessione."

Nota all'articolo 13

- Gli articoli 30, 37 ter e 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 30

Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi rurali;
- c) bed and breakfast;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) ostelli per la gioventù;
- f) case per ferie;
- f bis) alberghi diffusi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e ~~dagli articoli 25 e 48 bis~~ **dagli articoli 25, 37 ter e 48 bis**, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.

Art. 37 ter

Codice identificativo turistico provinciale

1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, ~~la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico~~ **la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'articolo 5, agli esercizi extra-alberghieri dell'articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'articolo 37 bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio.**

2. **I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1** e coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37 bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

2 bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico **dell'articolo 37 bis** espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa.

3. ~~I soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati.~~

- 16 -

3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37 bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti.

~~4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT nonché la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo, comunque non successiva al 30 giugno 2020.~~

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 37 bis, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza.

Art. 43

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro e 1.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.

~~4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.~~

4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio.

5. *omissis (abrogato)*

6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

- 17 -

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT."

Nota all'articolo 14

- Gli articoli 2, 4, 11 e 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende per:

- a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;
- b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;
- c) "struttura accessoria": struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- d) ~~"allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili, tende attrezzate o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;~~
- d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonché ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;**
- e) "struttura fissa di appoggio": struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- f) ~~"unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;~~
- f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;**
- g) "mezzo mobile di soggiorno": caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;
- h) "servizi accessori": servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) "comunità": le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Art. 4

Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 50 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

- 18 -

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 50 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva riferita alle strutture accessorie previste dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

5. ~~Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione~~ **devono rispettare le superfici minime previste dal regolamento di esecuzione**; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;
- c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 11

Allestimenti mobili

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. ~~Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.~~ **Caravan, roulotte, autocaravan, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola.**

2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ~~ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.~~ **Le strutture leggere e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere realizzate con materiali costruttivi leggeri e non avere alcun collegamento permanente al terreno.**

2 bis. Il regolamento può demandare a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti mobili di servizio anche per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale.

2 ter. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura le condizioni di conformità e di sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione

3. *omissis*

4. *omissis*

5. ~~La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con tende attrezzate e il numero di case mobili e tende attrezzate effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e tende attrezzate all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di~~

- 19 -

~~auto classificazione prevista dall'articolo 12.~~

5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e il numero di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con le modalità previste per la classificazione dall'articolo 12.

Art. 21
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- b bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;
- b ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;
- c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;
- d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;
- e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'articolo 16;
- f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'articolo 17;
- g) *omissis*
- h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo, e al comune;
- i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7;
- j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;
- k bis) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei requisiti e delle caratteristiche previsti per le unità abitative e le strutture fisse d'appoggio;**
- k ter) il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unità abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio;**

- 20 -

k quater) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente sospende l'attività e diffida l'interessato a ripristinare le condizioni di legittimità nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività;

- l) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 25, comma 5.

2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8 bis e 22 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta al comune, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 19 della legge provinciale sull'handicap 2003 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche

1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove:

- a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone in situazione di handicap, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;
- b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone in situazione di handicap.

3. La Provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione di handicap.

4. La Provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.

4 bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

Nota all'articolo 16

- Gli articoli 52 e 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

- 21 -

"Art. 52

Vigilanza sull'esercizio delle piste

~~1. Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.~~

1. Per quanto attiene alla vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

~~2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, del provvedimento di cui all'articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo Sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal comma 1 la struttura provinciale competente in materia di piste da sci adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell'esercizio delle piste fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.~~

~~3. In caso di particolare urgenza e gravità i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanze di cui al primo comma. Il provvedimento è revocato dopo la contestata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.~~

~~4. Per l'esecuzione del provvedimento di chiusura delle piste si applica il terzo comma dell'articolo 40.~~

Art. 55

Piste da sci - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano **le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021** e le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace al pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro;
- b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 40 soggiace al pagamento di una somma da 800 a 2.400 euro; questa sanzione si applica anche a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall'articolo 52;
- ~~e) chiunque, nel curare l'esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace al pagamento di una somma da 300 a 900 euro; (abrogata)~~
- ~~d) chiunque viola l'articolo 51 o le ordinanze ivi previste soggiace al pagamento di una somma da 30 a 90 euro; (abrogata)~~
- e) il gestore che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone.

~~2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 52, comma 1 con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale. (abrogato)~~

3. La funzione del controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all'articolo 50; la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3 bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 22 -

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, ~~spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dall'articolo 52, comma 1, spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di piste da sci.~~

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 41

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'articolo 42.

2. Per garantire la dotazione di defibrillatori in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, la Provincia è autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

2 bis. In applicazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le concessioni degli impianti sportivi su terreni comunali ad associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

2 ter. Le concessioni individuate dal comma 2 bis sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 in coerenza con la disciplina statale."

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 28 e 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 28

Disciplina della raccolta dei funghi

1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).

2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.

4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia, con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.

- 23 -

5. Il regolamento definisce anche:

- a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può determinare il periodo minimo di raccolta;
- b) le modalità per l'effettuazione della denuncia e quelle per il versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico, utilizzando anche l'organizzazione turistica locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché stabilendo i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia;
- c) le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti esentati secondo quanto previsto dal comma 3;
- d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3, di agevolazione e di deroga nei confronti dell'obbligo di denuncia e di pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia e a ~~quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia~~ **a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, ai soggetti disabili e ai relativi accompagnatori**: in tali casi, escluso quello relativo a un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione al territorio del comune, l'agevolazione o la deroga vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui al comma 4;
- e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;
- f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e formative; le autorizzazioni disciplinate da questa lettera sono rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in tal caso l'autorizzazione è di competenza della comunità competente per territorio.

5 bis. Con specifico regolamento sono stabiliti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e di adeguata sicurezza, i dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e le operazioni effettuate per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) e m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, connesse al riconoscimento delle agevolazioni e delle deroghe previste ai sensi del comma 5, lettera d), nonché le relative misure di sicurezza adottate..

6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.

7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alla comunità.

9. Per prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni territorialmente interessati.

10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a propria cura e spese di tabelle recanti l'esplicito divieto, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.

Art. 98

Disposizioni forestali provinciali

1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali provinciali che disciplinano:

- 24 -

- a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2, lettera a), e disciplina il recupero e l'utilizzo dei cascami derivanti da utilizzazioni boschive a fini di produzione di biomassa legnosa;
- b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo;
- c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo II;
- d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 2, individuando i casi in cui il rilascio può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico.

1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 può individuare le disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai piani di gestione forestale aziendale e ai piani semplificati di coltivazione ai sensi dell'articolo 57 solo per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.

2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste i seguenti interventi e attività:

- a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, anche in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni tecniche;
- b) i tagli straordinari eseguiti all'infuori di quanto previsto nei piani disciplinati dall'articolo 57;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) *omissis (abrogata)*
- e) *omissis (abrogata)*

3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Alla SCIA è allegato un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato.

3 bis. Se il progetto di taglio è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 60, comma 3, la trasmissione al proprietario o gestore di bosco del progetto di taglio da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste costituisce di per sé autorizzazione ai sensi del comma 2 e non dev'essere presentata la SCIA nei casi previsti dal comma 3. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 in materia di valutazione d'incidenza.

3 ter. I commi 2 e 3 non si applicano se il progetto di taglio relativo a foreste demaniali provinciali è predisposto dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. **Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla**

data successiva individuata dalla normativa statale.3. *omissis (abrogato)*

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

- 26 -

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto. (modifica introdotta dall'art. 20 della l.p. n. 20 del 2022)"

Nota all'articolo 20

- L'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

~~3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.~~

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

~~3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.~~

3 bis. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale,

- 27 -

svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4."

Nota all'articolo 21

- Gli articoli 64, 78 e 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 64

Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:

- a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innervamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;
- b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:

- a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
- b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
- b bis) i territori coperti da foreste e boschi;
- c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
- d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;
- e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
- f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
- g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:

- a) le recinzioni;
- b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- c) le pavimentazioni stradali;
- d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;
- d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 2, lettera a bis), se riguardano parti esterne dell'edificio;
- d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);
- d ter 1) la realizzazione di strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione previste dall'articolo 78, comma 3, lettera g bis);

- 28 -

- d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- d quinquies) la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;
- d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);
- d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;
- d octies) *omissis (abrogata)*
- d novies) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- d decies) gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili di cui all'articolo 78, comma 3 bis.**

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

0a) opere di manutenzione ordinaria;

- a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi e gli elementi di arredo e i pergolati se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
- b bis) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola previste dall'articolo 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all'articolo 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera n);
- c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
- d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
- e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;
- f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera a ter), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
- h) *omissis (abrogata)*
- i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
- j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);
- k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;
- l) interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera h), e demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, nonché delle linee elettriche aeree, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);

l bis) *omissis (abrogata)*

m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;

- 29 -

- n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
- o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68.

Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;
- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

- 30 -

- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;
- q) gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
- r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- b) *omissis (abrogata)*
- c) *omissis (abrogata)*
- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) le attrezzature, gli elementi di arredo, ~~le coperture dei plateatici~~ **i plateatici e le loro coperture**, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- g bis) la realizzazione di nuove strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione con altezza inferiore a tre metri da collocare sulle coperture di edifici o in corrispondenza di infrastrutture per la mobilità;
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;

- 31 -

- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.
- o) *omissis (abrogata)*

3 bis. Possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b).

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato.

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.

3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente, ~~destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero~~ ed è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura ricettiva."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 - e cioè della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale.

- 32 -

Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, disciplina con regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.

2. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ~~la disciplina unitaria delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica territoriale si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati nel numero 1), o almeno due dei provvedimenti indicati nei numeri da 2) a 7) previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio: l'autorizzazione unica territoriale comprende le seguenti autorizzazioni e si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato uno dei provvedimenti indicati nel numero 1):~~

- 1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) **o dal regolamento;**
- 2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;
- 3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
- 4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;
- 5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
- 6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento;

b) è individuata un'unica struttura provinciale cui è affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:

- 1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto;
- 2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);
- 3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica

- 33 -

- territoriale;
- 4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a);
 - 5) espletare eventuali attività consultive o di pubblicità;
 - 6) curare i rapporti con il soggetto interessato;
- ~~e) la conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata;~~
- c) è disciplinato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, anche in deroga alla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale con riguardo alle autorizzazioni previste dalla lettera a), numero 1);**
- d) è determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale, le modalità e i criteri per il suo rilascio, rinnovo e aggiornamento; per le autorizzazioni ambientali di cui alla lettera a), numero 1, tali contenuti sono determinati in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
- e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale;
- f) può essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti territoriali o per determinate tipologie di autorizzazione, opportunamente individuati; può essere previsto anche l'ampliamento delle categorie di soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione unica territoriale;
- g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da questo articolo e le norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo.

6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2 è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente.

6 bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà secondo le modalità stabilite dal regolamento, la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale è rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 61

Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso per il soccorso pubblico urgente

1. I corpi volontari svolgono i servizi antincendi con carattere di ordinarietà nel territorio comunale e possono intervenire anche fuori dal territorio di competenza, a supporto di altri corpi dei vigili del fuoco volontari o per la collaborazione con altre strutture operative della protezione civile. In occasione di emergenze di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari prestano i servizi di soccorso pubblico urgente.

- 34 -

2. Per la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo.

3. Lo scioglimento del corpo volontario in caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico del corpo stesso, previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale n. 24 del 1954, è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del sindaco e sentiti l'ispettore distrettuale avente competenza nel distretto in cui si trova il comune interessato, il presidente della federazione dei corpi volontari e il dirigente generale della protezione civile.

~~4. L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario non più in possesso di questi requisiti e il vigile del fuoco volontario che ha superato il sessantesimo anno di età possono essere impiegati per altri compiti connessi con lo svolgimento dei servizi antincendi non di emergenza, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari.~~

4. L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni non più in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica può essere impiegato per compiti di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il vigile del fuoco volontario può essere inquadrato all'interno dei corpi volontari con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari, con compiti diversi da quelli di soccorso pubblico e di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo.

5. Il comandante del corpo volontario è referente del sindaco per le attività di protezione civile e fornisce supporto tecnico alle sue decisioni, anche fuori dall'attività di gestione delle emergenze. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi volontari con diversa competenza territoriale il sindaco può individuare come referente tecnico un solo comandante. Ferme restando le funzioni spettanti al comandante, il sindaco, anche in ragione della complessità organizzativa, può individuare nell'ambito della struttura comunale un responsabile tecnico per la protezione civile, in possesso di adeguate competenze tecniche.

6. Con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, l'ispettore dell'unione distrettuale prevista dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano), attua le misure tecnico-organizzative per assicurare un servizio di soccorso pubblico efficiente e il coordinamento tra i corpi dei vigili del fuoco volontari appartenenti all'unione.

7. L'ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della federazione dei corpi volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'unione distrettuale; inoltre provvede, anche nell'ambito del piano di protezione civile sovracomunale, all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell'unione distrettuale.

8. L'ispettore distrettuale collabora con la federazione dei corpi volontari per la verifica dell'idoneità tecnica, della funzionalità, dell'efficienza, dello stato di conservazione e della rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni a tutela della sicurezza fisica degli operatori delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale dei vigili del fuoco volontari.

9. Gli statuti delle unioni distrettuali possono prevedere la nomina di uno o più vice ispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o impedimenti temporanei o per altre attività di supporto.

10. Il comandante del corpo volontario e l'ispettore distrettuale, in qualità di rappresentanti legali del corpo volontario e dell'unione distrettuale, stipulano i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali rispettivamente alle attività del corpo volontario e dell'unione. Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunità di riferimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

- 35 -

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
- c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. È fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi nell'area servita da un unico gestore. Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 dicembre 2022~~ **31 dicembre 2023**; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il ~~31 luglio 2023~~ **31 luglio 2024**.

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 luglio 2023~~ **31 luglio 2024**. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2023~~ **31 dicembre 2024**.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 9 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9 ter

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono assoggettate ai controlli previsti dal capo V del medesimo decreto con le modalità definite dalla Giunta provinciale **da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni.**

2. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione d'informazioni dovute ~~l'amministrazione dispone~~ **il soggetto che effettua il controllo ai sensi del comma 1 dispone:**

- a) la decadenza totale dal beneficio concesso, quando la non veridicità riguarda l'insussistenza di un requisito costituente presupposto necessario alla sua ammissione;
- b) la decadenza parziale dalla parte non dovuta del beneficio, quando la non veridicità riguarda un elemento rilevante solo ai fini della determinazione della sua entità.

3. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, non è disposta la decadenza dal beneficio se gli elementi non veritieri emersi dai controlli non sono determinanti ai fini della concessione del beneficio.

4. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 316 ter, comma 2, del codice penale, quando è disposta la decadenza di benefici economici già erogati l'amministrazione avvia le procedure per il recupero integrale o parziale delle somme erogate.

5. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle leggi di settore, nei casi, con i termini e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, **che detta disposizioni attuative per l'applicazione della normativa statale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime**, il provvedimento di decadenza dal beneficio di natura economica ~~può disporre che la persona che ha reso dichiarazioni non veritiere o ha omesso informazioni necessarie, oppure l'ente da essa rappresentato, sia escluso dall'accesso a un beneficio della stessa tipologia di quella per cui sono state fornite dichiarazioni non veritiere. L'esclusione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza.~~ **dispone che la persona che ha reso dichiarazioni mendaci oppure l'ente da essa rappresentato sia escluso per un periodo di due anni dall'accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli ai sensi del comma 1.**

6. ~~Il comma 5 si applica con riferimento alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà non veritiere, per le quali non è ancora stata disposta la decadenza dai benefici alla data di approvazione della deliberazione prevista dal predetto comma.~~

6. In seguito all'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 i provvedimenti relativi alla concessione di benefici economici incoerenti con le previsioni di questo articolo che sono oggetto di contenzioso o per i quali non sono ancora scaduti i termini di ricorso alla data di approvazione della medesima sono modificati per renderli coerenti con questo articolo."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 57

Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti

1. Può essere istituita l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le

- 37 -

erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'APPAG è l'organismo pagatore della Provincia e gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale la cui gestione è affidata all'APPAG ai sensi del comma 6.

3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dei regolamenti (CE) applicativi n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, l'APPAG provvede:

- a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti;
- b) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dai commi 3, lettera a), e 6 l'APPAG può avvalersi di altre strutture provinciali e di organismi esterni, sulla base di convenzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95.

5. Con regolamento possono essere affidati all'APPAG compiti inerenti ai sistemi di gestione e di controllo di contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. In tal caso l'APPAG svolge le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, limitatamente alle competenze affidate dalla normativa comunitaria all'autorità di pagamento, curando i raccordi operativi con le strutture comunitarie, nazionali e provinciali e provvedendo agli adempimenti conseguenti. L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, è garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attività affidate nonché poteri di spesa e di controllo.

~~6. — Con il regolamento di cui al comma 5 la Provincia può affidare all'APPAG la gestione di ulteriori aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale. Le modalità di gestione di questi aiuti sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche in applicazione delle modalità previste dai regolamenti comunitari indicati nel comma 3. (abrogato)"~~

- L'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione della cassa è composto da:

- a) l'assessore provinciale cui è affidata la materia antincendi, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente del servizio antincendi;
- d) il direttore della scuola provinciale antincendi;
- e) il presidente dell'unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari;
- f) due ispettori distrettuali designati dal consiglio direttivo dell'unione provinciale;
- g) tre sindaci, di cui uno in rappresentanza dei comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, designati dalle associazioni dei comuni: ANCI ed UNCEM;
- h) un rappresentante designato dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'allegata tabella A).

2. Funge da segretario un funzionario del servizio antincendi.

3. I componenti ed il segretario sono nominati e sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura.

- 38 -

4. *omissis (abrogato)*

5. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il consiglio può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti dotati di specifica competenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con l'intervento soltanto dei componenti il consiglio.

~~7. Ai componenti del consiglio ed agli esperti di cui al comma 6, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27(abrogato)"~~

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 7 novembre 2022, n. 166, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023".
- Assegnato alla prima commissione permanente l'8 novembre 2022.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2022.
- Approvato dal consiglio provinciale il 19 dicembre 2022.